

CONVENZIONE QUADRO A CARATTERE SCIENTIFICO

TRA

**LA FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO ONLUS - ISTITUTI DI RICERCA
BIOLOGICA DI TRIESTE**

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE


La **Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus - Istituti di Ricerca Biologica di Trieste** (di seguito denominata anche **Fondazione**), rappresentata legalmente dal prof. **Mauro Graziani**, nato a Verona il 14.11.1936, Presidente dell'Ente, presso il quale, in Trieste, via A. Fleming 22-31, per la sua carica, è domiciliato (C.F. 80012710325) e autorizzato a firmare il presente atto, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2009

e


l'**Università degli Studi di Trieste** (di seguito denominata anche **Università o Ateneo**), rappresentata legalmente dal prof. **Francesco Peroni**, nato a Brescia il 7.4.1961, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, presso la quale, in Trieste, p.le Europa 1, per la sua carica, è domiciliato (C.F. 80013890324), di seguito denominate anche "le Parti",

premessi che

- la "Fondazione Carlo e Dirce Callerio", costituita con rogito notarile n. 3934 dd. 14.7.1966, riconosciuta Ente Morale con D.P.R. n. 1065 dd. 23.9.1970 e identificata dal Consiglio Italiano per la Ricerca con il codice A.N.R. E164001C, è un'organizzazione privata senza fini di lucro;
- la Fondazione, che inizia la propria attività nel 1966, ha la finalità di sviluppare studi e ricerche di carattere scientifico nel campo della biologia, in particolare, della ricerca e caratterizzazione di nuove sostanze attive contro i tumori e le loro metastasi;



- la Fondazione collabora attivamente con l'Università sin dalla fase "costituente" della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- la Fondazione, oltre alla stretta cooperazione con l'Università di Trieste, vanta numerose partnership con istituti di ricerca nazionali e internazionali;
- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le proprie finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione e la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica nazionale e internazionale;
- l'Università intende favorire l'utilizzo di innovative metodologie nei processi di apprendimento, che prevedano la fruizione di saperi, strutture e servizi esterni all'Ateneo, al fine di integrare a mezzo attività di studio, tirocinio e stage, la formazione dei propri studenti e laureati;
- la collocazione della Fondazione nel comprensorio universitario costituisce, per la disponibilità dei propri laboratori scientifici, una risposta anche di natura operativa alle esigenze dell'Università, nell'ambito delle scienze biologico-mediche, in particolare, consente di:
 - facilitare la frequenza di studenti per la preparazione delle tesi di laurea "sperimentali" e di dottorato di ricerca;
 - contribuire all'apprendimento di tecniche e procedure sperimentali, nell'area del controllo farmacologico della crescita neoplastica, incluso l'uso e la messa a punto di modelli alternativi all'uso di animali, e di metodologie di veicolazione di farmaci e vaccini, in campo veterinario, in campo umano, e per usi nel settore dell'industria alimentare;
- la Fondazione e l'Università intendono offrire ulteriori opportunità di studio e ricerca a docenti, ricercatori, studenti e laureati, consolidando le modalità relazionali congiuntamente sperimentate, al fine di ottimizzare le rispettive risorse umane, strumentali e logistiche, nonché la circolazione delle conoscenze;



- la Fondazione e l'Università considerano strategiche la promozione e la realizzazione di iniziative di partenariato in ambito regionale, nazionale ed europeo, con particolare riguardo a iniziative mirate alla partecipazione a bandi di finanziamento nazionali, transfrontalieri e/o comunitari;
- dalla promozione e realizzazione delle iniziative di collaborazione, di cui alla presente Convenzione, non consegue alcun onere di natura economica a carico dell'Università, salvo diversi accordi, di volta in volta, deliberati dagli Organi competenti.

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue.


Articolo 1

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

La Fondazione e l'Università, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, si impegnano a programmare e ad attuare, sulla base di una collaborazione permanente, come regolata dalla presente Convenzione, iniziative e attività di ricerca scientifica e di studio, con l'intento di:

- a) ampliare le opportunità dei docenti e dei ricercatori universitari di svolgere le proprie linee di ricerca scientifica, utilizzando i laboratori e le strumentazioni della Fondazione;
- b) garantire agli studenti, ai borsisti, agli assegnisti e ai dottorandi ulteriori spazi attrezzati per le attività di studio e di laboratorio;
- c) fornire agli studenti, ai borsisti, agli assegnisti e ai dottorandi un più ampio patrimonio di temi di ricerca per la preparazione di elaborati e tesi;
- d) permettere lo svolgimento di tirocini, ove previsti dai regolamenti didattici, sia pre che post-lauream.



Articolo 3

Per le ricerche connesse alla preparazione di tesi di laurea o dottorato, la frequenza dei laboratori della Fondazione, da parte di studenti, borsisti, assegnisti e dottorandi ovvero docenti, ricercatori e personale tecnico universitario coinvolto, è subordinata a specifico accordo scritto tra il docente-relatore e il Direttore scientifico della Fondazione.

Nel predetto accordo sono disciplinate le modalità della collaborazione.

Articolo 4

I ricercatori della Fondazione possono, a richiesta, avere parte attiva nella preparazione delle tesi di laurea, di cui all'Art. 3, in qualità di correlatori.

Articolo 5

La Fondazione e l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante specifici accordi, a condizione che le predette collaborazioni siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte.

Articolo 6


Gli accordi di collaborazione, di cui all'Art. 5, sono disciplinati con atti separati, rispetto alla presente Convenzione, senza oneri per le Parti.

Eventuali oneri ricadono sulla parte contraente.

Articolo 7

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può collocare proprie strumentazioni, nei laboratori della Fondazione, acquisito il parere del Direttore scientifico della Fondazione.

Per queste strumentazioni, l'onere dell'inventariazione e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ricade sull'Università.



Sono a carico della Fondazione gli oneri per l'inventariazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di proprietà, collocate nei laboratori della Fondazione.

Articolo 8

I laboratori della Fondazione vengono inseriti nel "Sistema Sicurezza d'Ateneo", in quanto equiparabili per tipologia di rischio ai laboratori del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste ospitati anche nell'edificio della Fondazione.

La Fondazione individua, ai fini della sicurezza, un Dirigente, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione.

Il Dirigente, con il supporto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita, dell'Ufficio Prevenzione e Protezione e del Medico competente dell'Ateneo, assicura tutti gli adempimenti che il D.lgs 81/08, all'art. 18, pone in capo ai dirigenti, congiuntamente al datore di lavoro, fra cui si evidenziano, tra gli altri:

- la nomina dei preposti ai singoli laboratori e degli addetti antincendio e primo soccorso;
- l'individuazione dei rischi, ai fini della redazione del documento di valutazione del rischio della struttura, e della formazione e informazione del personale che, per conto della Fondazione o dell'Università, strutturato e non, opera nei laboratori;
- la partecipazione alla redazione del piano di emergenza ed evacuazione dell'edificio;
- la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsti;
- la sorveglianza sanitaria del personale.

Articolo 9

L'Università, in accordo con la Fondazione, provvede a rendere le strutture della Fondazione compatibili, come quelle di pertinenza universitaria, in materia di prevenzione e sicurezza, secondo le prescrizioni normative.



Ai fini della sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., per l'attuazione della presente Convenzione, che interessa il personale di cui all'art. 8, comma 2, ovvero tutto il personale che, per conto della Fondazione o dell'Università, strutturato e non, opera nei laboratori, il datore di lavoro viene individuato nel Magnifico Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Trieste.

La Fondazione si impegna al rispetto dei protocolli di comportamento/intervento come definiti dall'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.

Articolo 10

La presente Convenzione ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Può essere rinnovata per un periodo di pari durata, di comune accordo tra le Parti, e nel rispetto degli iter deliberativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 11


La presente Convenzione si intende automaticamente integrata dagli atti e/o accordi, correlati alle iniziative e attività assunte nell'ambito delle collaborazioni regolate dalla Convenzione medesima.

I contenuti regolatori di precedenti atti e/o accordi continuano ad avere efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diversa proposizione convenuta tra le Parti.

Articolo 12

Eventuali danni causati da soggetti che agiscano, su incarico dell'Università o della Fondazione, nell'ambito delle su richiamate attività di collaborazione, sono coperti con polizze assicurative RCT, stipulate dalle Parti che, ai sensi dell'art. 1900 c.c., assicurano anche i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave, delle persone e del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere.

Gli studenti sono coperti da assicurazione INAIL per gli infortuni, nel rispetto della normativa vigente.



Articolo 13

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal D.lgs. 196/2003.

Articolo 14

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Trieste.

Articolo 15

La presente Convenzione viene registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, 11.02.2010

FONDAZIONE CARLO E DIRCE


CALLERIO – ONLUS

IL PRESIDENTE 

prof. Mauro Graziani

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

TRIESTE

IL RETTORE 

prof. Francesco Peroni

